ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO

Art. 14

E' istituita una commissione tecnica speciale presieduta dal Presidente della giunta regionale delle Marche e composta:

1) dall'Assessore regionale all'urbanistica, che per delega puo' presiederla;

2) dall'Assessore regionale ai lavori pubblici;

3) da due rappresentanti dell'amministrazione comunale di Ancona;

4) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

5) dal soprintendente ai monumenti e gallerie di Ancona o da un suo delegato;

6) dal soprintendente alle antichita' di Ancona o da un suo delegato;

7) dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Ancona o da un suo delegato;

8) dall'ufficiale sanitario di Ancona;

9) dall'ingegnere capo del comune di Ancona;

10) da due esperti in urbanistica designati dal consiglio comunale di Ancona;

11) da due esperti, uno in tecnica delle costruzioni e uno in geotecnica, designati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il comune di Ancona. La commissione, costituita con provvedimento del Presidente della regione, esprime il proprio parere sui piani di cui all'art. 13 e sulle richieste di licenza edilizia. Il parere della commissione sostituisce - per quanto riguarda gli interventi e le opere da effettuare in attuazione dei piani - ogni altro parere o, determinazione degli organi di amministrazione locale o statale, anche se previsti da leggi speciali, nonche' il parere della commissione edilizia comunale. Ai fini dell'approvazione dei progetti e del rilascio delle licenze edilizie il predetto parere ha efficacia vincolante.(6)

Versione in vigore dal 28 marzo 1987, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto

Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552
Titolo	II — Interventi per il centro storico di Ancona
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1972

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(6) Il D.L. 26 gennaio 1987, n.8, convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1987, n.120, ha disposto (con l'art.6, comma 14-bis) che "E' soppressa la commissione tecnica speciale istituita dall'articolo 14 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle/art-14/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it